C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008014) (5.3.4)

D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7635

Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli – Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall'articolo 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell'articolo 13, l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 – Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell'articolo 11, l.r. 24/06

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;

Rilevato che la citata legge regionale n. 24/06:

– detta le norme per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 (Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente), nonché delle direttive derivate 1999/30 CE del Consiglio del 22 aprile 1999 (Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo), 2000/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 (Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente) e 2002/3/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 (ozono nell'aria), ed in applicazione delle norme statali di recepimento (art. 1, comma 1);

– stabilisce che la Giunta regionale adotta le disposizioni amministrative a valenza tecnica necessarie a conseguire gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico (art. 1, comma 2);

– considera l'ambito geografico padano e lombardo bacini aereologici caratterizzati da vulnerabilità ambientale per la qualità dell'aria e persegue la riduzione progressiva dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas a effetto serra, tra gli altri strumenti, attraverso la programmazione di misure integrate, agenti dal breve al lungo periodo sulle varie sorgenti emissive ed in rapporto alle condizioni meteo-climatiche, al fine di contenere gli inquinanti nei valori limite e prevenire le ricadute nocive sulla salute dei cittadini e sull'ambiente (art. 1, comma 3);

Preso atto che la recente Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, intende promuovere l'integrazione nelle politiche dell'Unione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire gli atti comunitari precedenti in materia, facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;

Rilevato, comunque, che le soglie di valutazione degli inquinanti atmosferici introdotte con la citata Direttiva confermano in modo sostanziale i valori-limite già operanti in forza della relativa disciplina statale di recepimento, ad eccezione della introduzione di un nuovo valore obiettivo relativo al PM 2,5;

Preso atto che con d.g.r. 5547 del 10 ottobre 2007 si è provveduto all'aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) mirato al consolidamento del quadro delle nuove conoscenze acquisite dopo l'anno 2000, alla individuazione delle misure più incisive per il miglioramento della qualità dell'aria, nelle more dell'approvazione del Documento d'indirizzi e del Programma per il risanamento della qualità dell'aria previsti dall'articolo 2, l.r. 24/06, per il raggiungimento degli obiettivi di protezione della salute, con riferimento particolare alle polveri sottili, agli ossidi di azoto e all'ozono in ordine ai quali si riscontrano a tutt'oggi superamenti dei limiti fissati dalla normativa;

Dato atto che con d.g.r. 6307 del 21 dicembre 2007 «Proposta di deliberazione consiliare: "Indirizzi per la programmazione regionale di risanamento della qualità dell'aria (articolo 2, comma 1, l.r. n. 24/2006)"», la Giunta ha approvato la proposta di Documento di indirizzi per la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente, nell'ambito della quale trovano piena coerenza le scelte di limitazione alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti nel breve-medio periodo, proprio in relazione al rilevante peso del settore trasporti nella formazione e produzione di particolato atmosferico e che detta proposta è, al momento, all'esame della competente Commissione consiliare;

Preso atto che i dati rilevati da ARPA attraverso la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria evidenziano per il particolato fine (PM10), per l'ozono e per il biossido d'azoto una situazione stazionaria di criticità, estesa all'intero bacino padano, che rende difficoltoso il raggiungimento degli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente;

Rilevato che l'adozione di misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli è basata sulla valutazione dell'andamento della qualità dell'aria negli ultimi anni e sulle stime dei quantitativi di emissioni per tipologia di veicoli a maggior carico inquinante, ricavate dall'Inventario Regionale delle Emissioni in Aria (INEMAR);

Atteso che le Regioni del Bacino padano, da tempo impegnate nella condivisione di una serie di misure, anche di limitazione della circolazione dei veicoli più obsoleti in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto dai relativi Presidenti in data 7 febbraio 2007, hanno confermato in data 6 giugno 2008 la prosecuzione della strategia comune per l'abbattimento delle polveri sottili, in vista dell'elaborazione di un Piano unitario, da concordare con il Governo, per ottenere il riconoscimento delle peculiarità naturali e socio-economiche del bacino padano anche nei confronti della Commissione europea per gli effetti della entrata in vigore della Direttiva 2008/50/CE;

Richiamati, pertanto:

– l'art. 13, commi 1 e 2, della l.r. n. 24/06, ove si dispone che la Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina le ulteriori misure di limitazione alla circolazione, all'utilizzo dei veicoli e le relative modalità di attuazione, graduandole in ragione del carico di emissioni inquinanti dei veicoli e dello stato di qualità dell'aria, specificatamente per la limitazione degli autoveicoli classificati Euro 2 diesel;

– l'art. 22, comma 1, lettera a) punto 3, lettere b) e c), ove si dispone che la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione delle misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e, specificatamente per le limitazioni dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi (detti «pre-Euro 1»), degli autoveicoli detti «pre-Euro 1» a benzina e diesel, degli autoveicoli alimentati a gasolio classificati «Euro 1»;

Ritenuto opportuno, in ragione della perdurante situazione di criticità dell'aria rilevata a tutt'oggi da ARPA, proseguire nella attuazione delle limitazioni inerenti i veicoli ed autoveicoli richiamati al capoverso precedente con le modalità riportate in Allegato 1;

Valutato che il conseguente fermo del traffico è disposto in via permanente in zona A1 per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni annualità, con avvio dal prossimo 15 ottobre 2008 e con operatività limitata alla sede diurna dei giorni feriali, proprio a causa delle più elevate concentrazioni di PM10 nel periodo dell'anno considerato connesse all'insediarsi di peculiari condizioni meteo-climatiche avverse alla dispersione degli inquinanti;

Atteso che il fermo del traffico potrà essere esteso a porzioni ulteriori di territorio, anche diverse dalla zona A1, in subordine alla stipula di specifici accordi con le Province lombarde i cui Comuni intendano aderire alle limitazioni alla circolazione previste in Allegato 1;

Considerato, per gli effetti dell'articolo 13, comma 3, che le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, di cui all'Allegato 1, si applicano alla rete stradale della zona A1 aperta alla percorrenza pubblica, con la esclusione delle autostrade, delle strade di interesse regionale R1, come individuate in base alla classificazione funzionale attuata, ai sensi dell'articolo 3, l.r. 9/2001, con d.g.r. 3 dicembre 2004, n. 19709, nonché dei tratti di collegamento tra le autostrade, le strade R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi di interscambio ricadenti all'interno della medesima zona A1, al fine di assicurare la circolazione sulle vie di comunicazione e di scambio di livello interregionale;

Ritenuto indispensabile, in ragione del carico emissivo influente sulle concentrazioni di PM10 combinato alle condizioni meteo-climatiche avverse alla dispersione degli inquinanti, altresì fissare con decorrenza 15 ottobre 2009, e con le medesime modalità di attuazione stabilite per le tipologie di veicoli qui considerate, il fermo della circolazione degli autoveicoli Euro 2 diesel, agli effetti dell'articolo 13, comma 2, con esclusione degli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali vige la disciplina speciale di cui alle dd.g.r. n. 4924 del 15 giugno 2007 e n. 6418 del 27 dicembre 2007;

Ritenuto, altresì, in forza dell'articolo 22, comma 5, di definire la decorrenza delle medesime limitazioni e modalità di attuazione per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g) del d.lgs. 285/1992, stabilendo il 15 ottobre 2009 per le categorie di veicoli «pre-Euro 1» e per quelle classificate Euro 1 diesel ed il 15 ottobre 2010 per le categorie di veicoli classificate Euro 2 diesel;

Preso atto che, in base al disposto dell'articolo 13, comma 4, l'Allegato 1, lettera C) ratifica le tipologie di veicoli escluse dalle limitazioni in oggetto e alla lettera D) individua le tipologie di veicoli autorizzate alla circolazione in deroga al fermo disposto, qualora in regola con le norme del controllo obbligatorio dei gas di scarico, in base alla disciplina regionale già prevista con d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5276 e di imminente piena operatività a partire dal 1° agosto 2008;

Dato atto che con decreti del Ministro dei trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008 e n. 42 del 1° febbraio 2008 sono state fissate le disposizioni tecniche per l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea e che tali norme consentono di determinare una soglia di efficacia per i sistemi stessi per la maggiore resa di abbattimento delle polveri, con riguardo, in particolare, agli autoveicoli di categoria N2, N3, M2 e M3 cosiddetti «pesanti», di cui alla lettera C) dell'Allegato 1;

Valutato, altresì, di proseguire, ai sensi dell'articolo 11, l.r. 24/06, le misure già intraprese per il contenimento dell'inquinamento da combustioni da biomasse legnose per il riscaldamento domestico e da combustioni in generale, con le modalità di attuazione, anche d'ambito territoriale, di cui all'Allegato 2;

Preso atto delle risultanze del Tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale, istituito con d.g.r. n. 4444 del 28 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e riunitosi in data 8 luglio 2008 in sessione plenaria, sulla base dell'ordine del giorno inerente, in particolare, le modalità di attuazione delle misure prioritarie relative al traffico veicolare, di cui all'articolo 22, l.r. n. 24/06;

Rilevato che, a norma dell'articolo 13, comma 6, i controlli del rispetto delle limitazioni di cui all'Allegato 1, sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, e che l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento di violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, commi 6, 7 e 11, l.r. n. 24/06;

Rilevato, altresì, che nell'ambito dei controlli sul rendimento energetico degli impianti termici resi da Province e Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti, a norma degli articoli 27, comma 1, lettera d) e 28, comma 1, lettera c), l.r. 26/2003, è effettuata la verifica del rispetto delle limitazioni di cui all'Allegato 2, come determinato dalla d.g.r. n. 6033 del 5 dicembre 2007 «Determinazioni in merito al controllo, alla manutenzione e ispezione degli impianti termici», punto 7, e che l'eventuale irrogazione, in caso di violazioni, delle sanzioni amministrative pecuniarie interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 4, l.r. n. 24/06;

Ritenuto necessario demandare alla competente struttura della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente la revoca del fermo del traffico feriale per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale, comunicandola ai Sindaci dei Comuni interessati;

Dato atto che le misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli (articolo 22, comma 1) sono ridefinibili a seguito dell'avvenuto rispetto per dodici mesi consecutivi dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente, sulla base del monitoraggio della qualità dell'aria effettuato da ARPA mediante la rete regionale di rilevamento (articolo 22, comma 4);

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

recepite le premesse:

1) di approvare, in ottemperanza alle disposizioni previste dagli articoli 13 e 22 della l.r. 24/06, con decorrenza 15 ottobre 2008 le modalità di attuazione delle misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo riguardanti i motoveicoli e ciclomotori a due tempi (detti «pre-Euro 1»), gli autoveicoli detti «pre-Euro 1» a benzina e diesel, gli autoveicoli alimentati a gasolio classificati «Euro 1», nonché le ulteriori disposizioni, come dettagliate in Allegato 1 del presente provvedimento, costituente sua parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, altresì, agli effetti dell'articolo 13, comma 2, con decorrenza 15 ottobre 2009 il fermo della circolazione degli autoveicoli Euro 2 diesel con le medesime modalità di attuazione di cui all'Allegato 1;

3) di approvare, altresì, agli effetti dell'articolo 22, comma 5, con decorrenza 15 ottobre 2009 il fermo della circolazione dei veicoli «pre-Euro 1» ed Euro 1 diesel per trasporti specifici e per uso speciale, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g) del d.lgs. 285/1992, con le medesime modalità di attuazione di cui all'Allegato 1;

4) di approvare, sempre agli effetti dell'articolo 22, comma 5, con decorrenza 15 ottobre 2010 il fermo della circolazione dei veicoli classificati Euro 2 diesel per trasporti specifici e per uso speciale, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g) del d.lgs. 285/1992, con le medesime modalità di attuazione di cui all'Allegato 1;

5) di demandare alla competente struttura della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente la revoca del fermo del traffico feriale per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale;

6) di approvare, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 11 della l.r. 24/06, con decorrenza 15 ottobre 2008, le misure per il contenimento dell'inquinamento da combustioni da biomasse legnose per il riscaldamento domestico e da combustioni in generale, con le modalità di attuazione di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento, costituente sua parte integrante e sostanziale;

7) di disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

——— • ———

Allegato 1

Nuove misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, ai sensi della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, artt. 13 e 22. Terzo provvedimento attuativo inerente gli autoveicoli e i motoveicoli e ciclomotori.

A) Misure relative alla circolazione veicolare, ai sensi degli articoli 13 e 22 della l.r. 24/06

Nella Zona A1 della Regione Lombardia, come definita dalla d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5290 (Zonizzazione del territorio regionale in attuazione del d.lgs. 351/99 e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 24/06), *è disposto il fermo del traffico*, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo, con le seguenti modalità:

a1) dal 15 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, della l.r. 24/06, per i seguenti veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive (veicoli detti «pre-Euro 1» a benzina);
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive (veicoli detti «pre-Euro 1» e «Euro 1» diesel);
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive (veicoli detti «pre-Euro 1 a due tempi»).

Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del d.lgs. 285/1992, elencati all'articolo 203 del d.P.R. 495/92, le presenti limitazioni decorrono dal 15 ottobre 2009 per gli effetti dell'art. 22, comma 5, della l.r. 24/06.

Rimane in vigore quanto disposto per gli autobus di categoria M3 adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) con d.g.r. 15 giugno 2007, n. 4924 e con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6418.

a2) dal 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della l.r. 24/06, per i seguenti veicoli, ulteriori rispetto a quelli individuati al punto a1):

- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti «Euro 2» diesel) ad esclusione degli autobus di categoria M3 adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) per i quali vige la disciplina speciale di cui alle d.g.r. 15 giugno 2007, n. 4924 e con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6418.

Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del d.lgs. 285/1992, elencati all'articolo 203 del d.P.R. 495/92, le presenti limitazioni decorrono dal 15 ottobre 2010 per gli effetti dell'art. 22, comma 5, della l.r. 24/06.

B) Ambito di applicazione

Il fermo della circolazione si applica alla zona A1 della Regione Lombardia, come definita dalla d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5290, nonché a porzioni ulteriori del territorio lombardo, diverse dalla Zona A1, laddove la Giunta regionale abbia approvato specifici accordi con le Province lombarde i cui Comuni intendano aderire alle limitazioni alla circolazione dei veicoli stabilite dal presente allegato.

Il fermo della circolazione non si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 24/06:

b1) alle autostrade;

b2) alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

b3) ai tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1), b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

I Comuni e le Province interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, propongono alla Regione Lombardia, entro il 15 settembre 2008, l'elenco dei tratti stradali di collegamento di cui al punto b3), comprensivo di cartografia specifica, informando l'ente proprietario.

Gli uffici competenti della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, di concerto con quelli della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, verificano le proposte pervenute, in relazione alle finalità della presente delibera e tenuto conto dell'efficienza del sistema della mobilità.

L'elenco delle strade, di cui ai punti b1), b2) e b3), sulle quali non si applica il fermo della circolazione viene pubblicato sul sito *www.ambiente.regione.lombardia.it*.

C) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 285/92, per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nella rispettiva tabella di cui all'Allegato A del decreto del Ministero dei trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008;
- veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice della Strada, d.lgs. n. 285/92;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:

– veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
– veicoli di pronto soccorso sanitario;
– scuola bus e mezzi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.g.r. 15 giugno 2007, n. 4924 e con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6418;
– veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
– autovetture targate CD e CC.

D) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:
– veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
– veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
– veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
– veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
– veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
– veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
– veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
– veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
– veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
– veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
– veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 285/92;
– veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

E) Ulteriori misure obbligatorie per il contenimento dell'inquinamento

Su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo, è fatto obbligo:
– di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
– di spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

——— • ———

ALLEGATO 2

Misure e provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose, ai sensi della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, art. 11.

A) Misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose

Dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo, è disposto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della l.r. 24/2006, il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa, come definita nella norma UNI CEN/TS 14588, nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, appartenenti alle seguenti categorie:
a1) camini aperti;
a2) camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscano il rispetto dei seguenti requisiti:
– rendimento energetico $\eta \geq 63\%$;
– valore di emissione di monossido di carbonio (CO) $\leq 0{,}5\%$ in riferimento ad un tenore di ossigeno (O_2) del 13%, riferito ai gas secchi a 0 °C e a 1,013 bar.

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell'apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.

Per facilitare l'identificazione dei requisiti tecnici che devono essere posseduti dall'apparecchio, sul sito istituzionale di Regione Lombardia sono disponibili appositi elenchi di carattere orientativo redatti dalle associazioni di categoria e dai produttori di apparecchi ad esse associati, comprendenti i prodotti immessi sul mercato dal 1990 a tutt'oggi, nonché la specificazione del valore di rendimento energetico dei prodotti stessi.

B) Ambito di applicazione

Il divieto di cui alla lettera A), in considerazione delle modalità medie di dispersione degli inquinanti in atmosfera, si applica:
– alla Zona A1 del territorio regionale (d.g.r. n. 5290/07)
– a tutti i Comuni del residuo territorio lombardo la cui quota altimetrica, così come definita da ISTAT, risulti uguale o inferiore a 300 (trecento) m s.l.m. Nei Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m s.l.m. i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota ai fini dell'applicazione del divieto stesso; in caso di non individuazione, tutto il territorio comunale sarà oggetto del divieto.

C) Ulteriori misure obbligatorie per il contenimento dell'inquinamento derivante da combustioni

Su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo, è fatto:
c1) divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
c2) divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari (circolare regionale Settore sanità e igiene n. 8, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 17 marzo 1995, 3° Supplemento Straordinario al n. 11):
• cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
• box, garage, depositi.